



Sentenza n. 109/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Filomena Maristella

Primo Referendario – relatore –

Guido Tarantelli

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24363** del registro di segreteria sul conto giudiziale n.

41891 relativo all'esercizio 2022, reso da Vizzari Giuseppe Roberto (C.F.

VZZGPP68S18I139N, in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione

della Regione Calabria nella "Fincalabra Spa";

Nella pubblica udienza del 25 marzo 2026, udita la relazione del giudice rela-

tore, Primo Referendario Maristella Filomena, sentito il Pubblico Ministero

nella persona del S.P.G. Pasquale Pedace, Nessuno è comparso per il conve-

nuto, né per l'amministrazione.

FATTO E DIRITTO

1. Con **relazione n. 144/2025**, il Magistrato istruttore proponeva al Presi-

dente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione

dell'agente contabile Vizzari Giuseppe Roberto rendicontata sul **conto giudi-**

ziale n. 41891 (esercizio 2022), da lui presentato in qualità di consegnatario

delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella "Società Fincalabra

Spa".

	Nella narrativa della relazione si riferiva di una serie di irregolarità ed anomalie,	
	in specie:	
	a) per ciò che riguarda il decreto n. 6870 del 18.05.2023 (Registro decreti	
	dirigenziali), con il quale la gestione è stata parificata, rilevava che	
	sullo stesso è stata apposta la dicitura “ <i>copia informatica conforme ai</i>	
	<i>sensi dell’art. 23 – bis del CAD e s.m.</i> ”, senza però che la predetta	
	dicitura fosse stata sottoscritta digitalmente come previsto dal CAD e	
	dalle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei docu-	
	menti informatici;	
	b) contestava, altresì, l’assenza della qualifica di agente contabile del sig.	
	Vizzari Giuseppe Roberto alla luce della pronuncia della Corte costi-	
	tuzionale n. 59/2024.	
	Pertanto, nelle conclusioni dell’atto il Magistrato relatore proponeva l’improce-	
	dibilità della gestione.	
	2. Con decreto presidenziale n. 293 del 18 luglio 2025 , ritualmente noti-	
	ficato, insieme alla relazione di irregolarità, all’amministrazione, per il tramite	
	di quest’ultima all’agente contabile, e al P.M., è stata fissata l’udienza di di-	
	scussione del giudizio per il giorno 25 marzo 2026.	
	3. All’udienza del 25 marzo 2026 , il Pubblico Ministero concludeva come	
	da verbale. La causa era trattenuta in decisione.	
	4. In punto di diritto , il Collegio ritiene che debba dichiararsi la improcedi-	
	bilità del giudizio per le ragioni che seguono.	
	Riguardo alla prima contestazione non può che prendersi atto dell’assenza di un	
	valido atto di parifica. A tale proposito è utile chiarire che solo il deposito del	
	conto giudiziale parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in	
	2	

	giudizio a norma dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c. Inoltre, ai sensi dell'art.	
	618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei	
	conti con le scritture detenute dall'amministrazione costituisce un elemento	
	imprescindibile per il deposito del conto stesso presso le competenti Sezioni	
	giurisdizionali della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso (Corte	
	dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020,	
	parere n. 4/2020).	
	Circa la sussistenza della qualifica di agente contabile, dagli accertamenti effet-	
	tuati dal magistrato istruttore, tramite estrazione della visura camerale storica	
	della società Fincalabra Spa dal portale TELEMACO INFOCAMERE, è pro-	
	vato che il sig. Vizzari Giuseppe Roberto, nell'esercizio oggetto di verifica,	
	rivestiva la carica di consiglieri della medesima società, ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 (<i>I soggetti</i>	
	<i>nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Re-</i>	
	<i>gione nelle assemblee, quali componenti degli organi di amministrazione o</i>	
	<i>dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale sono, a tutti gli</i>	
	<i>effetti, agenti contabili a materia e rispondono, in tale qualità, della corretta</i>	
	<i>gestione societaria. Gli stessi devono supportare adeguatamente la Regione</i>	
	<i>nell'esercizio dei diritti di azionista, rendere annualmente il conto con le mo-</i>	
	<i>dalità e termini stabiliti dalla Giunta regionale e sono assoggettati alla giuri-</i>	
	<i>sdizione della Corte dei conti nel rispetto della legislazione statale in materia,</i>	
	<i>ferme restando le responsabilità previste dal codice civile) dichiarato costitu-</i>	
	zionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024,	
	perché in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costitu-	
	zione.	
	3	

	Tale disposizione individuando come agenti contabili, e quindi legittimati pas-	
	sivi nel giudizio dinanzi a questa Corte dei conti, soggetti che non hanno la di-	
	sponibilità delle partecipazioni della Regione nelle società (e che non possono	
	averne, per conflitto di interesse, trattandosi di componenti di organi di ammi-	
	nistrazione di tali società) risulta essere in evidente contrasto con i principi della	
	legislazione statale, che individuano come agente contabile il soggetto che ha	
	il “maneggio” dei beni oggetto del conto giudiziale, e quindi, trattandosi nel	
	caso concreto di partecipazioni societarie, i soggetti appartenenti all’ente pro-	
	prietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio (cfr. all’art. 20, lettera c,	
	dell’art.29, dell’art.32, dell’art.178 del r.d. n. 827 del 1924; art. 9 comma 2	
	TUSP, d.lgs. 175/2016; art. 137 c.g.c., d.lgs. 174/2016).	
	La intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 8 della legge della	
	Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 non consente più di affermare la qualità	
	di agente contabile <i>ex lege</i> del convenuto (Vizzari Giuseppe Roberto), in qua-	
	lità di consigliere della società e quindi consegnatario <i>ex lege</i> delle quote di	
	partecipazione della Regione Calabria nella “Società Fincalabra Spa”), né può	
	affermarsi che lo stesso possa comunque considerarsi agente contabile di fatto,	
	non avendo maneggio nel senso suddetto (come del resto presupponeva lo	
	stesso art. 8 dichiarato incostituzionale, che obbligava gli “agenti contabili” sud-	
	detti - amministratori e sindaci delle società – a “ <i>supportare adeguatamente la</i>	
	<i>Regione nell'esercizio dei diritti di azionista</i> ”).	
	Pertanto, non avendo il convenuto la qualità di agente contabile e quindi la le-	
	gittimazione passiva <i>ad causam</i> , il presente giudizio va dichiarato improcedi-	
	bile.	
	Ovviamente, dato che la dichiarazione di improcedibilità non definisce il	
	4	

	giudizio in ordine alla regolarità delle gestioni in esame, i conti su tali gestioni	
	dovranno essere resi da soggetto diverso, che ha avuto l’effettivo “maneggio”	
	delle partecipazioni nel 2022. L’amministrazione regionale è, conseguente-	
	mente, tenuta a garantire l’esatto adempimento della disciplina recata dagli artt.	
	137 e seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e prov-	
	vedendo alla sua parificazione, ferme restando le competenze della Procura era-	
	riale in materia di attivazione del giudizio per resa di conto nei confronti del	
	soggetto legittimato passivamente in caso di inadempimento.	
	5. In considerazione della natura officiosa del giudizio, del fatto che la pre-	
	sente decisione si fonda su questioni pregiudiziali, e che le parti non si sono	
	costituite, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, defi-	
	nitivamente pronunciando:	
	- dichiara improcedibile il giudizio sul conto giudiziale in epigrafe.	
	- Nulla per spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.	
	Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026.	
	Il relatore Il Presidente	
	Filomena Maristella Domenico Guzzi	
	<i>Firmato digitalmente</i> <i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositato in Segreteria il 08/04/2026	
	Il Funzionario responsabile	
	Dott.ssa Stefania Vasapollo	
	5	

Firmato digitalmente